

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA MALFA, FERRI MAURO, ZUCALI, SCRICCIOLO

Presentata il 2 luglio 1965

Istituzione del Parco nazionale della Maremma

1. — IL TERRITORIO DEL PARCO: SUE CARATTERISTICHE NATURALI.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La catena dei Monti dell'Uccellina, una serie di colline che segue la costa tirrenica con andamento NNW-SSE fra i 42° 40' e i 42° 37' di latitudine Nord, è la nota rilevante di un caratteristico ambiente naturale, limitato a Sud dal paese di Talamone, a Nord dalla palude della Trap-pola, a occidente dal mare Tirreno, a oriente dalla via Aurelia e dalla strada di bonifica Grosseto-Barca, ripartito tra i Comuni di Orbetello (1.828 ha.), Magliano in Toscana (1.878 ha.), Grosseto (5.644 ha.).

Tale comprensorio, dell'estensione di circa 9.300 ha. costituisce, per le sue caratteristiche fisiche e geografiche, l'ultimo lembo della costa grossetana rimasto intatto da interventi umani nella sua primitiva, selvaggia bellezza naturale.

Il rilievo dell'Uccellina ha una struttura geologica assai complessa, riferibile alla fase parossismale dell'orogenesi appenninica, che si riflette anche nella varia natura delle rocce affioranti (1). Anageniti, quarziti, scisti del

(1) SIGNORINI R., *Descrizione geologica della parte settentrionale dei Monti dell'Uccellina presso Grosseto* (Boll. Soc. Geologica italiana, LXXI pp. 94-115 anno 1952); SIGNORINI R., *Descrizione geologica della parte centrale dei Monti dell'Uccellina presso Grosseto* (Boll. Soc. Geologica italiana, LXXIV, anno 1955, pp. 93-108).

Verrucano emergono dai massicci calcari del Lias inferiore, che costituiscono nella loro estesa varietà la nota dominante della regione. Il fenomeno carsico della zona ha offerto motivi all'insediamento umano fin dall'epoca paleolitica. Ai piedi del complesso collinare, che strapiomba verso il mare in una successione di ripide scogliere e di calette sabbiose, si aprono numerose caverne che conservano importanti resti paleontologici e paleontologici. In particolare la Grotta dello Scoglietto, studiata dal Sestini, dal Cardini e dal Rittatore (2), ove sono stati individuati importanti frammenti ceramici dell'età del bronzo, la Grotta di Golino, presso Talamone, studiata dallo Zucchi, dal Mochi e dal Graziosi (3), che ha rivelato resti animali del quaternario (fra i quali Rinoceros mereki, Hyaena spelea, ecc.) e frammenti di industria litica del paleolitico superiore, misti a ossa umane.

(2) SESTINI-CARDINI, *Relazione di alcuni sopralluoghi eseguiti negli anni 1933-35* (Publ. Ital. di Pal. umana - Firenze 1935); RITTATORE F., *Scoperte di età enolitica e del bronzo nella Maremma tosco-laziale* (Riv. Scienze Preist. VI anno 1951).

(3) MOCHI A., *L'industria litica della Grotta di Golino nei Monti dell'Uccellina* (Arch. per l'antrop. e l'etnol. XLI anno 1911); GRAZIOSI P., *La Grotta di Talamone* (Atti della prima riunione dell'Ist. Ital. di Paleont. Umana, Firenze 1927); GRAZIOSI P., *Microbulini di tipo mesolitico fra le industrie di Talamone* (Arch. per l'antrop. e l'etnol. LXVIII - anno 1938).

Sulle alture dell'Uccellina sorgono in posizione dominante antiche torri di vedetta (Torre di Castel Marino, della Bella Marsilia, di Cala di Forno ecc.) erette dai signori di Siena, o, in epoca più recente, dai governatori dello Stato dei Presidi a proteggere la costa dagli assalti dei vascelli corsari, che, risalendo dalle coste tunisine, avevano posto il loro quartier generale nelle isole semideserte dell'arcipelago toscano (Giglio, Montecristo). Sulla vetta più alta del complesso collinare (circa 450 mt.) sorge in posizione dominante l'Abbazia di San Rabano, raro esempio di convento fortificato dell'XI secolo, fondato dai Cavalieri Gerosolimitani sulle rovine di un più antico edificio.

Sotto il profilo botanico il comprensorio dell'Uccellina, cui va annessa a Nord dell'Ombrore la zona palustre della Trappola di circa 600 ha., offre tutti gli aspetti tipici di quella flora mediterranea che un tempo rivestiva interamente le colline e le pianure della Maremma tosco-laziale. La zona collinare è ricoperta dalla macchia foresta, i cui caratteri dominanti sono dati dai lecci, dalle sughere, dai quercioli, essenze arboree che vivono in stretto connubio con la macchia rigogliosa di olivelle, lentischi, eriche, rosmarini. Nelle insenature del litorale, lungo le dune prospicienti l'arenile, vegetano rare varietà di ginepro coccolone e sabina: piante arbustive che in questo ambiente, particolarmente favorevole, rivestono spesso aspetto arboreo. Inoltre, sui dirupi rocciosi dominanti il mare, vegetano tuttora gli ultimi esemplari della palma nana (*Chamaerops humilis*) che, scomparsa ovunque lungo le nostre coste, sopravvive soltanto all'Uccellina, a Populonia e all'Argentario. Fra i Monti dell'Uccellina e il fiume si estende una pianura sabbiosa, rivestita di una bella pineta di circa 600 ha. (*Pinus pinaster* e *Pinus pinea*). Oltre la foce dell'Ombrore la palude della Trappola, col suo ambiente caratterizzato dalla mescolanza delle acque dolci con le infiltrazioni marine, offre asilo alla tipica vegetazione palustre (*salicornia*, tifa, tamerice, giunco, ecc.).

Il comprensorio dell'Uccellina è attualmente quasi interamente protetto da vaste riserve di caccia. Questa situazione favorevole ha permesso nella zona per cui si propone la istituzione di un Parco Nazionale, la conservazione di una fauna eccezionalmente ricca e varia, caratteristica della regione maremmana. Nelle macchie e nelle pinete vivono e si riproducono indisturbati i tipici rappresentanti della selvaggina stanziale: lepri, cinghiali, caprioli, daini, fagiani. Fra i carnivori

sono rappresentate specie rare in via di estinzione come la martora, il tasso, la lontra, il gatto selvatico: quest'ultimo, quasi del tutto scomparso nelle Alpi, trova un ultimo rifugio nelle folte macchie della Maremma toscana. Fra i roditori, oltre alla lepre e al coniglio selvatico, sono frequenti il riccio e l'istrice.

Particolarmente ricca l'avifauna palustre, ovunque perseguitata dai cacciatori, la quale trova nelle paludi presso la foce dell'Ombrore un'oasi relativamente tranquilla. Numerosi i trampolieri durante la stagione del passo invernale: pivieri, pavoncelle, beccacini, cavalieri. Il cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) nidifica nella zona. Anche varie specie di aironi (airone cinerino, airone rosso, garzetta) nidificano sui pini del tombolo: fatto assai raro e che merita di essere preso in considerazione dal punto di vista di una protezione integrale della zona.

Tutte le varietà di palmipedi sono qui rappresentate: vi nidificano specie particolarmente meritevoli di protezione quali il germano reale, l'anatra marmorizzata, la morretta tabaccata, il gobbo rugginoso, la volpoca. Le oche selvatiche (*Anser albifrons*), le avocette, i fenicotteri, le cicogne frequentano salturiamente la zona e potrebbero essere indotti a nidificarvi qualora fosse abolita del tutto la caccia.

Le sterne e i gabbiani volteggiano numerosi lungo il litorale. Gli uccelli da preda sono rappresentati dal gheppio, l'aquila marina, l'albanella, il falco pescatore, il biancone. Fra le specie rare di uccelli che trovano asilo nel comprensorio dell'Uccellina sono la considerevole inoltre il gruccione e la ghiandaia marina. Tralasciamo infine dall'enumerare tutte quelle specie di uccelli, rettili, anfibi, pesci, tipiche della costa tirrenica.

Per concludere questa breve descrizione ci preme sottolineare che l'ambiente dell'Uccellina, con la gamma delle sue varietà morfologiche (spiaggia sabbiosa e scogliera, palude e tombolo, collina macchiosa, pineta e foce fluviale), con la ricchezza della sua flora e della fauna, riunisce tutti gli aspetti caratteristici della Maremma tosco-laziale e merita quindi di essere conservato nel suo stato attuale.

2. — ISTITUZIONE DI UN PARCO.

La natura impervia dei luoghi, la mancanza di strade, le grandi riserve di caccia, i proprietari restii ad imprese speculative, furono per anni le circostanze fortunate che

hanno favorito la conservazione dello stato naturale di questo singolare territorio. Anche qui però da qualche tempo si stanno verificando quei fatti che in una successione ormai tipica ci fanno temere e prevedere a breve scadenza la distruzione sistematica di questo ambiente naturale incontaminato.

Il proprietario di uno dei settori più importanti del comprensorio, l'Ente pubblico Opera Nazionale Combattenti, è soggetto a pressioni di ogni sorta per la cessione a gruppi immobiliari della sua proprietà; la presentazione, poi, da parte dell'Ente medesimo e di altri proprietari, di piani di lottizzazione e la costruzione di strade si presentano come sintomi allarmanti.

Giornali e riviste di importanza nazionale come il *Corriere della Sera* (27 dicembre 1962 e 6 gennaio 1963), *Il Giorno* (1° febbraio 1963), *Il Mondo* (15 gennaio 1963; 5 febbraio 1963; 12 marzo 1963), *La Nazione* ed. di Grosseto (16 febbraio 1963), *Il Telegrafo* ed. di Grosseto (15 marzo 1963 e 20 marzo 1963) ecc., rispecchiando il giusto allarme dell'opinione pubblica e della cultura, hanno richiamato l'attenzione delle autorità competenti. L'Ente Provinciale per il Turismo e l'Ispettorato alle Foreste della provincia di Grosseto, la Soprintendenza ai Monumenti delle province di Siena e Grosseto, e il comune di Grosseto, prendendo nel loro ambito di competenza i provvedimenti necessari per arginare temporaneamente la manomissione, hanno manifestato ampiamente la necessità della conservazione dello *status* del comprensorio dell'Uccellina.

Il senatore Zanotti Bianco, in data 10 gennaio 1963, presentava in Senato la seguente interrogazione « All'onorevole Presidente del Consiglio e agli onorevoli Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo per conoscere se abbiano fondamento le voci circa trattative per l'alienazione, da parte della Opera Nazionale Combattenti, della tenuta dell'Alberese (provincia di Grosseto) comprendente gran parte della zona dei Monti dell'Uccellina; la zona, rarissimo tratto sussistente del paesaggio costiero della Maremma toscana, è di altissimo interesse paesistico confermato anche dal vincolo paesistico già apposto dal Ministero della pubblica istruzione.

Posto che tale proprietà pervenne all'Opera Nazionale Combattenti dal patrimonio immobiliare dello Stato, e dallo Stato fu concessa per finalità pubbliche ora adempite o superate, il sottoscritto domanda se i competenti Ministeri non ritengano oppor-

tuna l'istituzione in quella zona di un Parco nazionale, ai fini della conservazione di quel raro paesaggio e della creazione di una zona di pubblico godimento anche ai fini turistici; Parco da essere, eventualmente, gestito dalla stessa benemerita Opera Nazionale Combattenti, che, così, verrebbe a provvedere a una nuova finalità pubblica, rispondente a necessità attuali largamente sentite ».

Interventi più concreti si rendevano d'altronde necessari e l'Associazione « Italia Nostra » se ne assumeva il compito coordinando varie iniziative e promuovendo nel novembre 1963, fra l'altro, un « Convegno sulla protezione della natura », che vedeva la partecipazione di eminenti esperti fra i quali il professore Ghigi, il professore Corti, il professore Simonetta, il professore Carli, soprintendente ai monumenti per le province di Siena e Grosseto, il dottore Bosetto, ispettore-capo delle foreste per la Toscana, i quali, riunitisi a Grosseto presso la Camera di commercio, caldeggiavano l'istituzione di un Parco nazionale sui monti dell'Uccellina.

Alla tendenza in atto verso la distruzione sistematica e la irreversibile alterazione delle nostre coste anche nei loro luoghi più pittoreschi e suggestivi, va contrapposta come unica soluzione l'istituzione di zone protette, ove tutti gli elementi del paesaggio, geologici, botanici e biologici, vengano conservati nella loro integrità. Lo strumento a ciò più idoneo è l'istituzione di nuovi Parchi nazionali che assolvano il compito di conservare un campionario, il più possibile completo, degli aspetti naturali del territorio nazionale. Non sembra inutile, a tale proposito, ricordare le definizioni che la Convenzione di Londra del 1933 e la Conferenza internazionale per la protezione della natura di Brunnen del 1947 danno di Parco nazionale e di Riserva naturale: « L'espressione "*Parco nazionale*" designa un'area riservata esclusivamente alla propagazione, protezione e conservazione della vita animale e selvatica e della vegetazione selvatica ed alla conservazione di oggetti di interesse scientifico, estetico, geologico, preistorico, archeologico e di altro interesse scientifico, a profitto, vantaggio e ricreazione del pubblico in generale » e ancora « *Riserve naturali* sono quei luoghi in cui la flora e la fauna, il suolo ed il sottosuolo sono mantenuti e protetti nella loro integrità ». Ci piace ricordare in proposito la notevole definizione delle finalità dei Parchi nazionali che troviamo nella legge americana « Act Establishing the National Park Service » del 25 agosto 1916: « Lo scopo è quello di conservare il

paesaggio e gli elementi naturali e storici e la flora e la fauna selvaggia che vi vive e di provvedere alla conservazione di questo patrimonio in modo e con mezzi che lo lascino incontaminato per il godimento delle future generazioni ».

I Parchi nazionali svolgono pertanto queste importanti funzioni: in campo educativo e sociale si rivolgono ai giovani perché lontani dai centri di vita, moderni e tumultuosi, ritrovino, al contatto con la natura, una loro dimensione umana, sotto questo profilo i Parchi nazionali assumono una grandissima importanza dal punto di vista sociale, in quanto possono essere considerati come un vero e proprio servizio pubblico. In campo scientifico aprono nuove prospettive a tutti coloro, scienziati e studiosi di biologia, ecologia, ecc. che trovano nell'elemento primitivo l'ambiente adatto per le loro ricerche, passibili di risultati di estrema importanza nel campo economico agricolo e zootecnico. In campo turistico i Parchi nazionali hanno poi le stesse funzioni dei Musei d'arte nelle città, costituiscono cioè motivo di richiamo e di attrazione per il forestiero, con notevoli vantaggi per le attività economiche locali. Nel caso specifico Talamone, Porto Santo Stefano, Porto d'Ercole, Orbetello, Marina di Grosseto, Castiglion della Pescaia e Grosseto stessa, da considerarsi zone periferiche del Parco nazionale, non potranno che trarre vantaggi dalla sua istituzione.

La legge che si propone alle Camere, *sia ben chiaro*, non intende, chiamando Parco un determinato territorio, dare al medesimo una etichetta che serva solo ad esaltarne i valori paesistici per favorire, come è accaduto per i Parchi del Circeo e degli Abruzzi, la costruzione di centri residenziali per pochi privilegiati secondo un malinteso criterio di sfruttamento economico, ma intende creare un organismo vitale con fini scientifici, culturali e sociali propri da realizzare, i quali comportano nel territorio del Parco severi vincoli e limitazioni alle attività umane.

3. — I PARCHI NAZIONALI ALL'ESTERO ED IN ITALIA.

Nel formulare questo progetto di legge ci si è preoccupati di ovviare alla carenza della legislazione in vigore sui Parchi nazionali.

A tale scopo ci si è serviti di un'ampia documentazione sulla legislazione in vigore in altri paesi e in particolare in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America e su quanto si fa o si sta facendo in campo

internazionale per la protezione della natura. In sintesi, ecco la situazione in campo internazionale e nazionale. In Inghilterra, su una superficie di chilometri quadrati 244 mila, abbiamo 9.500 chilometri quadrati di riserve, pari al 3,88 per cento del territorio nazionale. In Svizzera esistono 1.200 chilometri quadrati di riserve naturali, corrispondenti al 3 per cento dell'intera nazione; in Cecoslovacchia il rapporto fra territorio nazionale e zone protette è del 2,96 per cento, in Olanda dell'1,85 per cento. Se poi ci rivolgiamo ai paesi extra-europei troviamo che in Giappone, nazione con una densità demografica fra le più alte del globo, esistono chilometri quadrati 15.700 di riserve naturali, pari al 4,2 per cento del paese. In Italia i 4 Parchi nazionali attualmente esistenti coprono appena una estensione di 1.900 chilometri quadrati, pari allo 0,58 dell'intera superficie; e questa percentuale andrebbe ulteriormente ridotta ove se ne considerasse l'effettiva efficienza.

Il Parco dello Stelvio esiste solo sulla carta e va completamente riesaminato nei suoi confini e nella sua organizzazione; il Parco del Circeo, mal impostato al momento della sua istituzione, ha dato lo spunto a grosse speculazioni immobiliari. Il Parco degli Abruzzi rischia di fare la fine di quello del Circeo. Il Parco del Gran Paradiso è l'unico che rispetta la fisionomia di un vero Parco.

Sorge quindi il problema, accanto a quello di riorganizzare i Parchi esistenti, di provvedere all'istituzione di nuovi Parchi e Riserve naturali; problema che va risolto oggi, perché domani, qualora non si prendano energici provvedimenti, non avremo più territori da proteggere.

4. — ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

La proposta di legge, derivata da questa visione del problema dei Parchi e dalla necessità di salvaguardare questo importante territorio, consta di 16 articoli.

L'articolo 1, essenzialmente programmatico, contiene la dichiarazione di Parco nazionale del territorio dei Monti dell'Uccellina, motivata dalle finalità che il Parco vuole specificamente realizzare in quel territorio. Si notino, rispetto alla legislazione passata, la formulazione chiara e precisa delle finalità del Parco, aderente a quella internazionale, l'esclusione di ogni possibilità di speculazioni immobiliari, la favorevole ripercussione sul turismo delle località periferiche, l'accentuazione degli scopi sociali ed educativi dell'istituzione e, novità assoluta per l'Italia, l'inclu-

sione nel Parco di un tratto di mare che permetterà la conservazione della flora e della fauna marine gravemente minacciate dai moderni mezzi di pesca. Fra le finalità del Parco vi è anche la conservazione del tipico bestiame brado maremmano (bovini e cavalli) che conferisce alla regione il suo aspetto inconfondibile. Qualcosa di simile, d'altronde, è già stato fatto in Francia per la riserva della Camargue, e negli Stati Uniti per il Wichita National Refuge, dove i visitatori, montati sulle tipiche cavalcature locali, possono ammirare a loro agio branchi di bovini che pascolano allo stato selvaggio. Allo scopo poi di mantenere vive le tradizioni locali si prevedono, in un successivo articolo, manifestazioni tipiche come la merca e giostre di butteri.

Gli articoli 2, 4, 5 e 6 stabiliscono ciò che è permesso e ciò che invece è vietato fare nel territorio del Parco. Le limitazioni poste sono elencate minutamente per impedire soprattutto che il Regolamento di esecuzione della presente legge possa mal interpretare le finalità dell'istituzione. Un particolare rilievo è stato quindi dato a tutte quelle misure atte a proteggere la quiete degli animali; a tale scopo verranno create nell'interno del Parco « riserve naturali a protezione integrale » e sarà limitata al massimo l'apertura di strade per i mezzi meccanici, mentre è prevista una rete di sentieri pedonali. Ci si propone inoltre di realizzare, con questi articoli, tutti quegli accorgimenti atti a promuovere fra i visitatori la conoscenza scientifica degli animali e delle piante locali, con la creazione *in loco* di un museo e di una biblioteca specializzata.

Gli articoli 3, 7 e 8 riguardano essenzialmente l'istituzione, organizzazione e gestione dell'Ente Parco. L'esperienza italiana e straniera rende ormai necessario che il Parco si configuri in un apposito ente di diritto pubblico. In tale ente sono rappresentati gli or-

ganismi ministeriali e locali, coadiuvati da rappresentanti della scienza e della cultura, tenendo conto del carattere essenzialmente « nazionale » dell'istituzione.

L'articolo 9 vuole avviare alla possibilità che sul territorio del Parco si sovrappongano provvedimenti di amministrazioni diverse in contrasto tra loro, che potrebbero rendere difficoltosa l'applicazione della presente legge.

Gli articoli 11 e 12 riguardano la disciplina della proprietà nell'ambito del Parco. Abbiamo una dichiarazione di pubblica utilità su tutti i terreni del comprensorio, la facoltà dell'Ente Parco di espropriarli e la procedura da adottare in caso di esproprio. Le onerose limitazioni imposte alla proprietà privata, d'altronde, suggeriscono esenzioni di imposte e tasse ed il pagamento di indennizzi da parte dello Stato tramite l'Ente Parco.

L'articolo 13 è la logica conseguenza dei fini pubblici relativi alla proprietà dello Stato e serve a porre sotto la competenza dell'Ente Parco terreni dipendenti da varie amministrazioni statali. In sede di discussione del presente progetto, sarebbe opportuno prendere in considerazione, visto che il patrimonio dell'Opera nazionale combattenti si è costituito con fondi forniti dallo Stato e visti i fini pubblici perseguiti dalla stessa, l'esproprio senza indennizzi dei terreni da essa posseduti.

L'articolo 14 dispone il piano finanziario sia per l'amministrazione ordinaria che per le spese straordinarie, relative agli espropri, in modo da provvedere in maniera adeguata alle necessità del Parco.

L'articolo 15, al fine di alleggerire l'onere dello Stato, intende favorire la partecipazione degli enti pubblici e privati con lasciti e donazioni.

Infine l'articolo 16, visti i fini pubblici perseguiti dall'ente, dispone l'esenzione del medesimo da ogni imposta o tassa dello Stato e degli enti locali.

NOTA SULL'INTERESSE BOTANICO DEL COMPRESORIO DELL'UCCELLINA

Il comprensorio dei « Monti dell'Uccellina » è costituito da un cordone collinare ad andamento NNW-SSE, che fiancheggia la costa tirrenica toscana tra i 42°40' e i 42°37' di latitudine nord, separato verso terra dalle basse propaggini dei Monti di Scansano da una depressione a forma di valle (Sestini, 1934) (1), e col fianco volto a mare delimitato nella porzione più settentrionale da una pianura sabbiosa che, in forma di triangolo, ed ampia al massimo circa 3 chilometri, si stende alla sinistra dell'ultimo tratto dell'Ombrone, mentre per gran parte della costa, salvo brevi « calette » sabbiose, scende ripido o addirittura a picco nel Tirreno.

Tale cordone collinare ha una struttura geologica assai complessa (Signorini, 1952, 1955) (2), che si riflette anche nella varia natura delle rocce affioranti. Tra cospicue aree di calcari massicci chiari o bianchi del Lias inferiore e di calcari cavernosi del Trias superiore (calcari retici), emergono anageniti, quarziti e scisti del Verrucano. A queste più antiche e vaste strutture si affiancano macigni e brecciole nummulitiche, anche calcaree, del paleogene-cretacico, arenarie (macigno) del paleogene, e infine sabbie marine, alluvioni e detriti del quaternario. A livello della pianura si trovano numerose grotte che incavano la ripa alla sua base, molte di modeste dimensioni, due di maggiore ampiezza e complessità di sviluppo, ed anche alcuni isolotti interrati, mentre altre formazioni cavernose sono reperibili lungo tutta l'alta costa rocciosa.

Il comprensorio si presenta di aspetto pittoresco e selvaggio; tra i piccoli paesi di Alberese e di Talamone, situati ai due estremi del sistema, l'intera area è quasi disabitata, e per gran parte chiusa da recinti per riserva di caccia. Solo in settori marginali l'originaria foresta è sostituita da colture, specialmente ad olivo; per il resto, la macchia-foresta domina il paesaggio, talora in forme ben conservate, tal'altra in *facies* regressive più o meno profondamente alterate dagli incendi e dai

tagli, fino agli stadi più degradati del forteto. Verso mare, cenosi costiere psammofile e litofile tipicamente mediterranee sono conservate con eccezionale purezza, fatto ormai raro a riscontrarsi nelle pur tanto sviluppate coste italiane, mentre i « tomboli » dunosi sono in parte occupati da piccole pinete a pino domestico (*Pinus pinea*) e pino marittimo (*Pinus pinaster*), certo di impianto artificiale, ma pur molto caratteristiche nell'attuale paesaggio dei nostri litorali. Infine le zone depresse del citato triangolo pianeggiante situato all'estremità nord-occidentale tra l'Uccellina e la foce dell'Ombrone e nella zona paludosa della trappola che si estende oltre il fiume, ospitano un notevole numero di specie palustri e di acquitrini salmastri, popolamenti ad *Artrochnemum glaucum*, ad *Atriplex portulacoides*, eccetera).

Data la modesta altitudine dei rilievi dell'Uccellina, che di poco superano i 400 metri sul livello del mare, non è possibile individuare nelle cenosi forestali che li rivestono una importante zonazione altimetrica. Pure, sul lato orientale, che emerge dal solco che delimita i Monti dell'Uccellina verso l'interno e li separa dai Monti di Scansano, si rileva (Montelucci, 1963) (3) un piano basale piuttosto eterogeneo, con più importanti penetrazioni di essenze caducifoglie a gravitazione orientale (*Quercus pubescens*, *Quercus cerris*, *Pistacia terebinthus*, *Ulmus campestris*, *Paliurus orientalis*) al di sopra del quale si fa sempre più compatta la foresta di Leccio (*Quercus ilex*), con esemplari di *Quercus suber*, *Fraxinus ornus*, e con sottobosco di *Philirea*, *Arbutus unedo*, *Pistacia lentiscus*, ecc.

Sul fianco esterno occidentale, invece si passa gradualmente dalle formazioni psammofile e da quelle di rocce costiere più o meno alofile, alla fascia a ginepri (*Juniperus sabina*, *Juniperus macrocarpa*), Rosmarino, ecc., e infine alla lecceta più o meno compatta, con denso sottobosco di sempreverdi spesso attualmente degradata in forteto, con ceppaie di Leccio, cespugli di Oleandro, di Fillirea, di *Calycotome spinosa*, ecc., e dense cotiche di *Brachypodium ramosum*.

(1) SESTINI A., *Tra bocca d'Ombrone e i Monti dell'Uccellina*. L'Universo, XV (9): 783-792. 1934.

(2) SIGNORINI R., *Descrizione geologica della parte settentrionale dei Monti dell'Uccellina (Grosseto)*. Boll. Soc. Geologica Italiana, LXXI: 94-115. 1952. — *Descrizione geologica della parte centrale dei Monti dell'Uccellina (Grosseto)*. Boll. Soc. Geologica Italiana, LXXIV: 93-108. 1955.

(3) MONTELUCCI G., *Matrice e località nuove di *Loranthus europaeus* Jacq. nei monti dell'Uccellina (Grosseto)*. Giornale Botanico Italiano, 70, 1963 (in stampa).

La flora del comprensorio è molto ricca: quasi tutte le più tipiche specie mediterranee della nostra regione vi sono rappresentate, e non mancano entità rare o comunque interessanti in rapporto alla loro distribuzione geografica (da appunti inediti di G. Negri, che visitò la regione con E. Mussa nel 1924, oltre che da Montelucci, l. c., e da osservazioni personali). Meritano menzione *Simetis Mattiazzi*, *Daphne oleifolia*, *Teucrium flavum*, *Teucrium fruticans*, *Satureja juliana*, *Serratula cichoriacea*, ecc. Sono poi da menzionare, per il loro particolare interesse, le stazioni relitte della Palma nana (*Chamaerops humilis*), che, scomparsa ormai dalle località del Nizzadro dove alcuni decenni or sono ancora si ritrovava, tocca qui all'Uccellina, a Populonia, a Castiglion della Pescaia, le punte più settentrionali del suo attuale areale. E voglio infine ricordare anche il recente reperto fatto da Montelucci (l. c.) di *Loranthus europaeus* su *Quercus suber*; oltre alla novità della matrice (non era nota finora, a quanto consta al citato Autore, questa convivenza del Vischio quercino sulla Sughera), il *Loranthus europaeus*, specie orientale, raggiunge qui, nel basso fianco orientale dell'Uccellina, una delle stazioni più occidentali del suo areale.

Questi accenni sono solo piccole spigolature nel complesso della flora e della vegetazione dei Monti dell'Uccellina, che sono sostanzial-

mente tutte da studiare, e che i dati di poche erborizzazioni e gli appunti di fugaci visite consentono appena di tratteggiare in modo molto impreciso.

Gli elementi di conoscenza di cui disponiamo sono per altro sufficienti per convincere che ci troviamo davanti ad un complesso vegetazionale di eccezionale interesse, quale testimonianza di un organico insieme di aspetti della vegetazione mediterranea costiera, subcostiera e collinare, in condizioni di conservazione relativamente buone per varie parti, e comunque suscettibili, anche nelle zone più degradate, di restaurarsi e perpetuarsi, se pronta e rigida sarà la difesa e la protezione da ulteriori danni da parte dell'uomo. Un Parco nazionale ben organizzato, una protezione attuata non per singole specie animali o vegetali, ma con vero intendimento di conservazione di un ambiente naturale, potrebbero assicurare agli studiosi ed agli amici della natura un complesso importante ed unitario, che offrirebbe inesauribili spunti alla osservazione, alla ricerca, alla sperimentazione biologica, in uno dei paesaggi più pittoreschi e suggestivi del nostro litorale.

Prof. ROBERTO CORTI
Ordinario di Botanica Generale
nella Facoltà Agraria e Forestale
dell'Università di Firenze

NOTA SULL'INTERESSE ZOOLOGICO DEL COMPENSORIO DELL'UCCELLINA

Il territorio del progettato Parco nazionale della Maremma comprende una superficie di circa 9 mila ettari di terreno pianeggiante e collinoso, formato di paludi, foreste di pini (tombolo) e di folta macchia mediterranea, che riveste tuttora le colline dell'Uccellina. La macchia dell'Uccellina è chiusa in parte da un muro di pietra, che ha lo scopo di contenere nella boscaglia la selvaggina stanziale, impedendole di invadere i terreni coltivati, compresi fra le colline e il corso dell'Ombro-ne. Le macchie e la pineta dell'Uccellina (Tenute di Bengodi, di Collecchio e di Alberese) sono protette da riserve ove abbonda la grossa selvaggina stanziale, quali cinghiali, caprioli e un piccolo gruppo di daini, oltre alle lepri e ai fagiani che vi si riproducono in gran numero.

A nord dell'Ombro-ne si stende una zona palustre (Tenuta della Trappola) in cui le acque salmastre, che provengono da una parte dal fiume e dall'altra dal mare, offrono asilo ad una fauna acquatica capace di resistere alle variazioni periodiche di salinità: fra i pesci troviamo i cefali, le anguille, le gambuse.

Le acque del fiume, traboccando periodicamente oltre gli argini, creano presso la foce una fascia paludosa di grande interesse per le ricerche idrobiologiche. Tale zona riveste inoltre una notevole importanza come luogo di sosta di palmipedi e trampolieri e come luogo di svernamento di molti uccelli migratori.

Nei nostri sopralluoghi a questo interessante comprensorio abbiamo osservato molti Aironi cenerini, Aironi rossi, Garzette: tali specie nidificano periodicamente sui pini del tombolo e trovano il loro nutrimento nelle peschiere che costeggiano il litorale. Gli altri aironi italiani vi si trovano con minore frequenza. Questo territorio è frequentato periodicamente da branchi di oche di passo: abolendo del tutto la caccia, praticata attualmente dai proprietari, si verrebbero a creare le condizioni idonee a un afflusso regolare di questi palmipedi. La varietà più frequente è l'oca lombardella (*Anser albifrons*). Lo stesso dicasi per le cicogne, i falcinelli, i fenicotteri che compaiono saltuariamente nella zona.

Numerose le varietà di anitre, soprattutto quelle che trovano il loro nutrimento in superficie, poiché le acque locali, tranne che per alcuni piccoli laghi, non sono molto profon-

de. La specie più comune e nidificante è il Germano reale; l'Anatra marmorizzata (*Anas angustirostris*), la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), il Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), la Volpoca (*Tadorna tadorna*), che sono tra i palmipedi italiani i più meritevoli di protezione, trovano in questo comprensorio un *habitat* ideale per la nidificazione. Durante la stagione del passo invernale la palude della Trappola è frequentata dai trampolieri: pivieri, pavoncelle, beccaccini, beccacce, chiurli, pittime, cavalieri, piovanelli. Il Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) e l'Avocetta vi nidificano saltuariamente. La vegetazione bassa a salicornie ospita la Pernice di mare. Sulla costa, presso la foce del fiume, pullulano le sterne e i gabbiani.

Poiché i terreni del progettato Parco sono, per la maggior parte, compresi entro riserve di caccia, cioè zone ove la lotta contro gli animali nocivi viene esercitata dall'uomo, i falconiformi non sono molto numerosi. Vi si trovano, comunque, il Gheppio (*Falco tinnunculus*), l'Aquila marina, l'Albanella, il Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), il quale ultimo è piuttosto frequente. Nelle macchie di sughere si ode il canto della Tortora selvatica e del Cuculo (*Cuculus canorus*). Le rocce rivestite di macchia lungo la costa dirupata dell'Uccellina sono l'ambiente ideale per il Biancone (*Circus gallicus*) e altre specie tipiche della Maremma toscano-laziale, oggi in via di rapida diminuzione, le quali cacciano i rettili che in queste zone sono piuttosto numerosi. I ruderi delle antiche torri di vedetta e gli anfratti rocciosi offrono asilo ai gufi, alle civette, ai rondoni. Vi nidificano altresì il Gruccione e la Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*).

Non è qui il caso di nominare le innumerevoli varietà di passeracei, tipici della regione. Fra i turdidi, citeremo il Passero solitario (*Monticola solitaria*).

Per quanto riguarda i mammiferi, mi limiterò a citare le specie più rappresentative. Fra i roditori: l'Istrice (*Hystrix cristata*), la Lepre e il Coniglio selvatico. Fra i carnivori: la Lontra, la Martora, il Tasso, il Gatto selvatico (*Felis silvestris*); quest'ultimo, che è quasi estinto nelle nostre Alpi, trova un ultimo rifugio nelle folte macchie della Maremma toscana. Gli ungulati sono rappresentati dalla razza locale del Cinghiale (*Sus scrofa*

maiori *De Beaux*) e del Capriolo (*Capreolus capreolus*).

La ricchezza e la varietà della fauna e della flora locale, che riunisce tutta la gamma delle specie più caratteristiche della Maremma tosco-laziale, unita alla scarsa densità dell'insediamento umano e alla bellezza impareggiabile del paesaggio naturale, si alleano per creare l'ambiente ideale alla istituzione di un Parco nazionale. Per cui, a conclusione di questa nostra breve relazione, ci preme sottolineare l'urgenza e l'opportunità di crea-

re un « Parco nazionale della Maremma », che valga a conservare nel suo stato primitivo uno dei pochi territori vergini della costa tirrenica.

Prof. AUGUSTO TOSCHI

Direttore del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia della
Università di Bologna

Membro della Commissione per la
Conservazione della Natura del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, i resti archeologici e monumentali, nonché la bellezza del paesaggio tipici della Maremma Tosco-Laziale;

allo scopo di permettere agli scienziati di osservare e studiare l'evoluzione delle specie animali e vegetali abbandonate a se stesse nel loro ambiente naturale;

allo scopo di rendere di uso pubblico un vasto territorio di eccezionale interesse estetico e scientifico e permettere così una migliore educazione dei cittadini nel rispetto della natura ponendo a loro disposizione un'ambiente di ricreazione altamente qualificato;

allo scopo di promuovere ed incrementare l'allevamento dei cavalli e del tipico bestiame bovino maremmano;

sono dichiarati « Parco Nazionale » i territori compresi nei confini indicati nella carta annessa alla presente legge e la zona di mare adiacente alla costa compresa entro due miglia.

ART. 2.

Entro i confini del Parco è vietato:

a) eseguire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade carrozzabili, ad eccezione di quanto strettamente necessario al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 e secondo le modalità stabilite negli articoli successivi;

b) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, raccoglierne o distruggerne le uova, introdursi con cani, armi ed attrezzature per la pesca di qualsiasi genere;

c) raccogliere o danneggiare le specie vegetali, eseguire tagli di piante, fatta eccezione per le zone attualmente destinate a colture agricole;

d) aprire e coltivare cave e miniere;

e) introdurre specie animali e vegetali non autorizzate;

f) accendere fuochi all'aperto, circolare con oggetti e materiali suscettibili di accendere o alimentare fuochi;

g) abbandonare nelle acque o sul terreno oggetti o rifiuti di qualsiasi genere;

h) produrre suoni o rumori;

i) transitare con mezzi nautici a motore nello specchio d'acqua del Parco a meno di 500 metri dalla costa;

l) sorvolare a bassa quota ed atterrare con aerei o elicotteri;

m) svolgere qualsiasi attività pubblicitaria;

n) porre limitazioni alla circolazione del pubblico del Parco in contrasto con i fini di cui all'articolo 1.

ART. 3.

È istituito un Ente autonomo di diritto pubblico, così denominato: « Ente Autonomo del Parco Nazionale della Maremma » con sede nella provincia di Grosseto. Tale ente è amministrato da una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, così costituita:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, con specifica competenza in campo faunistico e forestale;

b) un rappresentante del Ministero del turismo;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione con specifica competenza in campo educativo e di difesa del paesaggio;

d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale con specifica competenza in campo naturalistico;

e) un rappresentante dei comuni interessati;

f) un zoologo, un botanico, un geologo, un paleontologo, uno studioso di archeologia o di storia dell'arte e un letterato o un artista di chiara fama designati dall'Accademia dei Lincei;

g) un rappresentante della Commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) un rappresentante delle Associazioni locali aventi finalità naturalistiche per la protezione della natura, della flora e della fauna;

i) un rappresentante dell'Associazione « Italia Nostra », promotrice di questo Parco;

l) un rappresentante del Touring club italiano.

ART. 4.

La Commissione dell'Ente Parco prepara, entro sei mesi dal suo insediamento, un piano regolatore del territorio per la realizzazione dei fini del Parco, nonché il relativo regolamento, da emanarsi entrambi con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste.

ART. 5.

Costituiscono materia di Piano Regolatore e di Regolamento:

a) le zone a *Riserva Integrale*, in cui l'accesso sarà limitato ai soli studiosi e alle persone autorizzate dal Comitato esecutivo preposto alla tutela del Parco;

b) il centro-sede dell'amministrazione dell'Ente Parco;

c) i centri di allevamento e ricovero del tipico bestiame maremmano (cavalli, bufale, vacchine di razza podolica);

d) le recinzioni e le altre eventuali attrezzature per la protezione e conservazione della fauna;

e) le attrezzature scientifiche, educative e sportive da installarsi nel territorio del Parco;

f) le manifestazioni atte a perpetuare le tradizioni caratteristiche della Maremma (cattura e doma dei puledri, marca del bestiame brado, ecc.);

g) le strade, i sentieri e gli itinerari obbligati per il pubblico;

h) le zone di parcheggio e di sosta per gli automezzi, eventualmente ammessi nel Parco;

i) i punti da destinarsi a campeggio e alle attrezzature ricettive, di ristoro e balneari ad uso dei visitatori;

l) la disciplina, in deroga dell'articolo 2, per l'eventuale abbattimento o cattura di animali, per la raccolta di vegetali o per i tagli di piante e la concessione di permessi di pesca nelle acque marine, in funzione, beninteso, della migliore realizzazione delle finalità del Parco;

m) le norme relative all'accesso e sosta del pubblico e degli automezzi in modo da attuare la migliore protezione della flora, della fauna e dell'ambiente naturale e il rapido avvicendamento dei visitatori nelle foresterie e nei campeggi;

n) il pagamento di eventuali diritti di ingresso;

o) le modalità per l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente.

ART. 6.

Tutti gli impianti entro il territorio del Parco contemplati dall'articolo 5 devono essere sistemati nei fabbricati rurali (fattorie, casali, case coloniche, ecc.) attualmente esistenti nel comprensorio del Parco. Ove lo richiedano espressamente gli scopi previsti nell'articolo 1 della presente legge, potranno essere progettate, in via del tutto eccezionale,

nuove costruzioni, purché esse si uniformino ad uno dei seguenti criteri:

a) mantenere il carattere tipico della Maremma Toscana;

b) impiegare nelle costruzioni materiali in armonia al carattere naturale dell'ambiente, curando che esse si mimetizzino con la vegetazione o restino nascoste alla visuale d'insieme, senza turbare l'aspetto selvaggio dei luoghi.

Nel Parco le eventuali strade accessibili ai mezzi meccanici devono permettere soltanto la parziale penetrazione nel territorio, in modo che restino salvaguardate tutte quelle zone che rivestano interesse silvestre o naturale e in particolare quelle adiacenti al litorale.

A tale scopo verranno istituiti dei punti fissi di parcheggio, nascosti alla visuale d'insieme.

Per la circolazione del pubblico nella zona del Parco verranno tracciati sentieri accessibili ai pedoni o alle sole cavalcature; ciò allo scopo di salvaguardare le condizioni ambientali e la tranquillità necessaria al libero sviluppo e alla riproduzione della fauna locale.

ART. 7.

La Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, nella prima adunanza, elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Comitato esecutivo i cui membri devono essere scelti fra gli scienziati e gli studiosi designati dall'Accademia dei Lincei e dal Consiglio nazionale delle Ricerche.

Spetta al Comitato esecutivo il compito di attuare con continuità le delibere della Commissione e l'osservanza della presente legge e del relativo Regolamento.

I membri della Commissione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge.

ART. 8.

La Commissione nomina con una maggioranza di due terzi dei suoi membri il Direttore del Parco.

La Direzione ha sede nel territorio del Parco.

ART. 9.

Entro il territorio del Parco, attività e diritti sono regolati secondo le norme della presente legge, in funzione dei fini generali indicati nell'articolo 1.

ART. 10.

Le infrazioni ai divieti di cui all'articolo 2 verranno punite secondo le seguenti modalità:

a) quanto alle lettere a), b), c), d), con l'arresto fino a quattro mesi e una ammenda dalle diecimila alle duecentomila lire, nonché con la confisca a favore del Parco delle armi, delle munizioni, dei cani, dei mezzi e degli strumenti, nonché dell'eventuale prodotto della pesca e della caccia;

b) quanto alle lettere e), f), g), h), i), con l'arresto fino a venti giorni e una ammenda dalle cinquemila alle centomila lire.

Chiunque abbia eseguito nel territorio del Parco opere o manufatti non autorizzati, anche a carattere temporaneo, è tenuto, a proprie spese, alla loro demolizione e alla riduzione in pristino stato della località manomessa, nonché al risarcimento dell'eventuale maggiore danno arrecato. Se il trasgressore non ottempera alla demolizione ed alla riduzione in pristino, la Direzione del Parco provvederà d'ufficio addebitandogli tutte le spese.

ART. 11.

Ai fini della presente legge tutti i terreni compresi entro i confini del Parco sono dichiarati di pubblica utilità e quindi soggetti ad esproprio.

La legge 15 gennaio 1885, n. 2892 stabilisce la procedura e l'indennità di esproprio.

ART. 12.

I terreni compresi nel Parco sono esentati dalle imposte e tasse sui redditi e sul capitale presenti e future. Le eventuali limitazioni allo stato attuale delle culture agrarie e forestali potranno essere oggetto di indennizzi fissati di volta in volta dall'Ente Parco in accordo con i proprietari.

ART. 13.

I terreni e le altre proprietà del Demanio dello Stato nell'ambito del Parco si considerano concesse in perpetuo per la cifra simbolica di una lira all'Ente Parco, che potrà utilizzarli soltanto secondo i fini dichiarati nell'articolo 1 della presente legge.

ART. 14.

Per le spese ordinarie relative all'applicazione della presente legge è autorizzato uno stanziamento di lire 100 milioni annui, da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

a partire dal primo esercizio successivo alla approvazione della presente legge.

Per le spese relative all'esproprio e al pagamento di canoni di affitto dei terreni e di eventuali indennizzi è autorizzato uno stanziamento annuo di lire 300.000.000 a partire dal primo esercizio successivo alla presentazione della presente legge per una durata di anni 15.

L'Ente Parco è autorizzato a capitalizzare con un mutuo fondiario presso un Istituto di Credito specializzato le rate annuali dello stanziamento straordinario allo scopo di espropriare, con provvedimento di urgenza, le zone più interessanti del Parco.

ART. 15.

Oltre allo stanziamento ordinario di cui all'articolo 14, costituiscono fondo dell'Ente Parco i proventi derivanti da contributi di Enti pubblici o di privati, donazioni e lasciti, redditi dei beni del patrimonio ed eventuali diritti di ingresso e di sosta.

ART. 16.

L'Ente Parco è esente da ogni imposta o tassa riguardante i suoi beni e redditi. Sono pure esenti da imposte e tasse tutti gli atti che riguardano trasferimenti di proprietà, donazioni e lasciti a favore dell'Ente autonomo parco nazionale della Maremma.

